



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1625

Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di rapporti contrattuali

16/01/2022 - 11:28

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1625 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1625 | 4 |

1. DDL S. 1625 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1625
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di rapporti contrattuali

Iter

2 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1625

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Saverio De Bonis](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Loredana De Petris](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)) (aggiunge firma in data 20 febbraio 2020)

[Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 20 febbraio 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 168 del 21 novembre 2019.

Classificazione TESEO

LEGGE BANCARIA , CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI

Articoli

INGIUNZIONI (Art.1), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), TASSO DI INTERESSE (Art.1), OBBLIGHI (Art.1), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.1), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.1), SUCCESSIONI (Art.1), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 2 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1625

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BONIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2019

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di rapporti contrattuali

Onorevoli Senatori. - Si rende necessario modificare alcuni articoli del testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essendone stata fatta, nel tempo, un'applicazione distorta e spesso contraria alla buona fede contrattuale.

Secondo l'articolo 50 del TUB, nella sua attuale formulazione, « la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è certo e liquido ».

La norma si giustifica in ragione dell'interesse a che gli istituti di credito abbiano possibilità di riscuotere prontamente i propri crediti e, dunque, siano in grado di mantenere una elevata liquidità a vantaggio del sistema bancario nel suo complesso, giustificata anche dall'articolo 47 della Costituzione che, come noto, tutela il risparmio.

La norma di cui all'articolo 50 del TUB non è una novità nel panorama giuridico italiano, derivando dall'articolo 102 del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, che prevedeva che il decreto monitorio poteva essere richiesto in base all'estratto di saldaconto, dichiarato conforme alle scritturazioni contabili da un dirigente il quale doveva anche dichiarare che il credito era vero e liquido.

Nella prassi le banche, quando richiedono il decreto ingiuntivo *ex* articolo 50 del TUB, non depositano mai il contratto di apertura del conto corrente (e di apertura di credito e successive modificazioni) unici documenti che possono aver giustificato tempo per tempo l'applicazione di condizioni diverse da quelle legali (e quindi anatocismo, commissione di massimo scoperto (CMS), commissione disponibilità fondi, mancanza fondi, disponibilità immediata fondi, maggiorazione extra fido, spese per il rinnovo dell'affidamento, spese di tenuta conto e per singole operazioni), ed ugualmente mai depositano, oltre all'estratto conto certificato, gli ultimi due estratti conto trimestrali e mai provano che essi sono stati ricevuti dal correntista facendo quindi sorgere la presunzione che non essendo stati contestati sono corretti e quindi idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo.

Tutto quanto sopra comporta che spesso vengono concessi decreti ingiuntivi per crediti maggiori di quelli reali come risultanti nel giudizio di opposizione, se non addirittura inesistenti in quanto spesso, per i rapporti più risalenti, viene accertato esservi un credito e non un debito del correntista, il quale nel frattempo è stato segnalato a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia e, di fatto, è stato escluso dal mercato del credito con conseguenze gravissime.

Avendo le banche preso coscienza del fatto che i saldi riportati negli estratti conto sono di norma tutt'altro che esatti, quando richiedono il decreto ingiuntivo, depositano insieme all'estratto conto certificato (ed a volte alla serie storica degli estratti conto dall'apertura del conto alla domanda) un ricalcolo sommario effettuato dalla stessa banca, nel quale viene ad esempio depurato il conto corrente dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalla CMS.

Trattandosi di un atto di parte, non contemplato dall'articolo 50 del TUB, né dichiarato da un dirigente

della banca certo, liquido ed esigibile, il decreto ingiuntivo non può e non deve in tali casi essere emesso in quanto manca totalmente la prova del saldo finale del conto corrente.

Per poter ottenere il decreto la banca dovrà rettificare e ricalcolare tutta la serie storica degli estratti conto, trasmetterli al correntista e poi dichiarare con un estratto conto certificato che il saldo (pari a quello ricalcolato) è certo, liquido ed esigibile.

È importante, infine, intervenire per riformare l'articolo 50 del TUB in quanto, sebbene la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo possa essere sospesa in sede di opposizione nella prima udienza, gli effetti prodotti rimangono validi e quindi la banca nel frattempo ha potuto ipotecare e pignorare ogni bene del debitore, con effetti dirimpenti sul suo merito creditizio, inducendo in tal modo anche gli altri istituti di credito a recedere da affidamenti o mutui, in tal modo ponendo le basi di una crisi aziendale irreversibile che spesso conduce alla rovina o al fallimento.

Come evidenziato dalla migliore dottrina (Dolmetta e Malvagna, *Vicinanza della prova e prodotti di impresa nel comparto finanziario*, in « Banca, Borsa, Titoli di credito », 2014, 6, p. 659) la concessione della provvisoria esecutività a seguito di una richiesta di decreto ingiuntivo *ex* articolo 50 del TUB travalica probabilmente le giuste esigenze del ceto bancario di un celere incasso dei propri crediti, ragione per cui è opportuno prevedere che i decreti ingiuntivi emessi *ex* articolo 50 del TUB non possano essere immediatamente esecutivi, essendo troppo alto il pericolo che la somma ingiunta sia sensibilmente diversa da quella realmente dovuta.

L'articolo 119 del TUB, nella corrente formulazione, prevede che: « 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale, o a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione ».

Nella giurisprudenza sono sorti innumerevoli contrasti tra gli utenti bancari e le banche riguardo all'interpretazione da dare al comma 4 dell'articolo 119 del TUB ed in particolare se « la documentazione inerente singole operazioni » comprenda anche i contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché se per in contratti valga il limite decennale per la loro conservazione e consegna, ed infine riguardo i costi di copia da addebitare al cliente.

Queste incertezze interpretative sono state causa di innumerevoli giudizi ove il cliente lamentava la mancata consegna dei contratti e degli estratti conto e la banca si opponeva alla consegna in quanto tramite essa il cliente sarebbe venuto in possesso di tutta la documentazione necessaria per ricalcolare il saldo del conto corrente.

Il discorso è sterile avendo la Corte di cassazione chiarito che le banche debbano sempre conservare copia dei contratti e degli estratti conto per tutta la durata del rapporto bancario in quanto ove debbano provare il saldo ad un certo momento è necessaria la produzione di tutti gli estratti a ritroso fino all'apertura (Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201) nonché dei contratti che hanno giustificato tempo per tempo l'applicazione di condizioni diverse da quelle legali.

Per diminuire il contenzioso bancario è necessario modificare alcune norme del TUB. Il presente disegno di legge tocca diversi aspetti della regolamentazione dei rapporti contrattuali tra banche e clienti contenuta nel TUB, incidendo su aspetti in cui si manifesta particolarmente forte e urgente l'esigenza di una più efficiente tutela dei clienti.

All'articolo 1, comma 1, con la lettera *a*) si intende porre termine alla prassi bancaria (tuttora corrente, perché « agevolata » da un'equivoca formulazione della norma oggi vigente) di ottenere il decreto

ingiuntivo sulla base della semplice (e autoreferenziale) dichiarazione di essere creditori di una data somma di denaro. La richiesta normativa di produzione di tutti gli estratti conto, oltre a rispondere a un'evidente istanza di giustizia, è destinata a produrre importanti effetti deflattivi del contenzioso. Le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1, si occupano della protezione informativa del mercato e contrattuale dei clienti. I punti di fondo sono tre: assicurare al cliente l'ottenimento di un contratto che sia sottoscritto dalla banca, così da stroncare una prassi bancaria tesa, sin dall'avvio del rapporto, a ostacolare la possibilità di una successiva contestazione del loro operato da parte della clientela; migliorare qualitativamente il livello di consapevolezza effettiva della clientela in ordine ai reali costi del rapporto (così, per i delicatissimi temi dell'effettivo costo globale del credito e delle clausole di imputazione dei pagamenti, che le banche predispongono; evitare che l'eventuale dichiarazione di nullità di un contratto bancario di credito venga di fatto a ridondare in danno del cliente, che pur la norma impositiva della sanzione di nullità vorrebbe proteggere).

La lettera *d)* intende migliorare la funzionalità effettiva di uno strumento ideato appositamente per la protezione della posizione dei clienti e, in quest'ambito, particolarmente importante: il potere del cliente di ottenere dalla banca - nel corso del rapporto o anche dopo (nel limite del termine di prescrizione) - tutta la documentazione inerente al relativo rapporto (per legge la banca deve comunque conservare questa documentazione). Tra le altre cose, la norma proposta prevede una sorta di « multa » a carico della banca che non ottemperi in modo tempestivo e adeguato alla richiesta del cliente, secondo una prassi a tutt'oggi frequente nell'operatività bancaria (la disposizione proposta trova un sostanziale precedente nel comma 7 dell'articolo 120-*quater* del TUB).

La lettera *e)*, infine, intende riportare alla dimensione generale (per tutte le categorie di clienti) l'opportunità della cosiddetta portabilità dei finanziamenti (senza oneri aggiuntivi il cliente può spostare il mutuo che ha in essere dalla banca che glielo ha concesso ad altro istituto disposto ad assumere il rapporto a condizioni più vantaggiose per il cliente medesimo): secondo quanto è consentaneo alla natura della figura e secondo quanto era stato previsto nella versione originaria della norma (che è del 2007). La figura della portabilità possiede, in sé, una notevole carica di concorrenzialità tra banche (proprio per « timore » di questa, nel corso del 2010 è stata drasticamente ridotta la portata della disposizione, che oggi si propone di rinvigorire).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per i rapporti regolati in conto corrente, le banche creditrici di somme liquide di denaro possono chiedere il decreto di ingiunzione, di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, anche depositando, insieme al ricorso, copia degli estratti conto relativi al rapporto dal giorno dell'apertura del conto corrente a quello del saldo finale. La conformità degli estratti prodotti alle scritture contabili è certificata da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è liquido »;

b) all'articolo 113, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti il tasso annuo effettivo globale, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *m)*, i tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati relativi alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora, le valute applicate per l'imputazione degli interessi e le regole di imputazione dei pagamenti effettuati. Non può essere fatto rinvio agli usi »;

c) all'articolo 117:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, sottoscritto dalla banca, è consegnato ai clienti »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I contratti indicano il tasso annuo effettivo globale di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *m*), nonché, in via analitica, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati relativi alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora, le valute applicate per l'imputazione degli interessi e le regole di imputazione dei pagamenti effettuati »;

3) al comma 7, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio è reso; i pagamenti effettuati sono imputati secondo il criterio in concreto più favorevole per il cliente; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto »;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. In caso di nullità del contratto, il cliente non è tenuto a restituire che le somme effettivamente erogategli e ha facoltà di pagare il dovuto anche a rate, con la stessa periodicità stabilita nel contratto, o, in mancanza, in trentasei rate mensili »;

d) all'articolo 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia di tutta la documentazione inerente ai rapporti con la banca, ivi compresi i contratti e gli estratti conto con scalari pertinenti, che siano in essere o che siano stati chiusi negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione e quelli previsti tempo per tempo dal contratto per la formazione e spedizione degli estratti conto. La banca, che non provvede a trasmettere tempestivamente la documentazione richiesta, è tenuta a versare al cliente la somma di euro 30.000, restando impregiudicato ogni altro effetto, ivi compresi quelli probatori di cui al comma 2 dell'articolo 116 del codice di procedura civile e quelli sanzionatori di cui all'articolo 144, comma 1, del presente decreto »;

e) all'articolo 120-*quater*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione, di cui all'articolo 1202 del codice civile, non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla previsione di un termine a favore del creditore »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti ».

